UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELLA BASILICATA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA

EMANATO CON D.R. N. 775 DEL 28 NOVEMBRE 2024
IN VIGORE DAL 3 DICEMBRE 2024

Articolo 1
Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 dello Statuto dell'Università degli Studi della Basilicata, d'ora innanzi denominato Statuto, disciplina l'organizzazione e le procedure di funzionamento del Dipartimento di Ingegneria, nel seguito denominato Dipartimento, istituito con Decreto Rettorale n. 284 del 10/05/2024 ed attivato con Decreto Rettorale n. 504 del 7/08/2024.

Articolo 2
Compiti e attività

1. Il Dipartimento persegue le finalità previste dal decreto rettorale di istituzione (Allegato 1- Progetto costitutivo), svolge i compiti previsti dagli art. 21 e 22 dello Statuto, nonché quelli demandati dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Dipartimento garantisce, ai professori e ai ricercatori ad essa afferenti, l'esercizio effettivo della libertà di ricerca e di insegnamento, mettendo a loro disposizione, in relazione alle esigenze e alla disponibilità, spazi, fondi, attrezzature e la collaborazione del personale tecnico-amministrativo.

Articolo 3
Modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento

1. La denominazione e le finalità del Dipartimento possono essere modificate.
2. La modifica della denominazione e/o delle finalità del Dipartimento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, su motivata proposta del Consiglio di Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 4
Articolazione in Unità

1. Il Dipartimento può essere organizzato in Unità, o comunque denominate (es. Aree di ricerca), finalizzate alla promozione di azioni e di servizi per la ricerca e per il trasferimento tecnologico e delle conoscenze in ambiti più omogenei per discipline o per temi, senza ulteriore aggravio di spesa per l'Ateneo e senza dar luogo a diritto di rappresentanza.
2. La costituzione delle Unità è deliberata dal Consiglio di Dipartimento a maggioranza assoluta dei componenti e su proposta di almeno 12 professori e ricercatori di ruolo. Nella proposta di istituzione dovranno essere indicate la durata, le finalità e le funzioni dell'Unità, nonché il nominativo del professore o ricercatore che assumerà le funzioni di Coordinatore.
3. Ciascuna Unità è istituita con decreto del Direttore, con il quale è nominato, altresì, il Coordinatore.
4. Le Unità non possono essere composte da un numero di professori e ricercatori inferiore a 12. Un professore o ricercatore del Dipartimento non può afferire a più di una Unità.
5. È consentita la costituzione di Unità interstruttura cui possono afferire, oltre a professori e ricercatori del Dipartimento, anche professori e ricercatori di altre strutture primarie dell'Università degli Studi della Basilicata che condividano programmi e temi di ricerca.
6. Le Unità, per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 1, formulano proposte al Consiglio di Direzione e alla Commissione di Ricerca, in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività

di ricerca del Dipartimento, di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.

7. Le Unità, inoltre, svolgono i compiti eventualmente ad esse delegati dal Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto stabilito al successivo art. 8, comma 3.

Articolo 5
Organi di governo del Dipartimento

1. Sono organi di governo del Dipartimento:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio.

Articolo 6
Altri Organi del Dipartimento

1. Nel Dipartimento, oltre agli organi di governo di cui all'art. 5, sono istituiti:
   a) il Consiglio di Direzione;
   b) la Commissione Paritetica docenti-studenti;
   c) uno o più Consigli di Corsi di Studio;
   d) la Commissione Didattica;
   e) la Commissione di Ricerca.
2. Con delibera del Consiglio di Dipartimento assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto possono essere istituite altre commissioni permanenti. Le relative modalità di composizione e di funzionamento sono disciplinate in appositi regolamenti, approvati dal Consiglio di Dipartimento ed emanati dal Direttore.

Articolo 7
Direttore del Dipartimento

1. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento e svolge le funzioni demandategli dall'art. 24 dello Statuto, nonché quelle demandategli dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Direttore è eletto tra i professori di I fascia a tempo pieno, secondo quanto previsto dagli articoli 24 e 53 dello Statuto, e con le modalità stabilite nel Regolamento Generale di Ateneo.
3. Il Direttore designa il Direttore Vicario secondo quanto previsto dall'articolo 24, comma 4, dello Statuto.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il Direttore può avvalersi di Delegati, con deleghe specifiche, nominati con proprio Decreto nel quale sono previsti i compiti e gli ambiti di competenza. I Delegati rispondono direttamente al Direttore del loro operato relativamente ai compiti a loro attribuiti.

Articolo 8
Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento, organo di programmazione e di gestione, esercita le attribuzioni che ad esso sono demandate dall'art. 25 dello Statuto, dai pertinenti regolamenti di Ateneo e dalla normativa vigente.
2. Il Consiglio di Dipartimento, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 25, comma 2, e 29, comma 3, dello Statuto, delega ai Consigli di Corsi di Studio l'adozione delle delibere relative:
   a) ai piani di studio individuali e ai percorsi formativi personalizzati per gli studenti part-time;
   b) al riconoscimento dei crediti formativi universitari nei trasferimenti da altri atenei e nei passaggi tra corsi di studio;

c) alla verifica dei requisiti curriculari e della personale preparazione degli studenti per l'iscrizione ai corsi di laurea magistrale;
d) alle attività di tirocinio formativo e di orientamento;
e) alle attività di orientamento e tutorato;
f) alla mobilità studentesca e al riconoscimento delle relative attività svolte.

Ulteriori deleghe inerenti l'organizzazione dei percorsi formativi potranno essere attribuite dal Consiglio di Dipartimento con delibera assunta a maggioranza assoluta degli aventi diritto. Le funzioni delegate sono svolte in conformità alle eventuali linee guida definite dal Consiglio di Dipartimento.

3. Con apposite deliberazioni assunte a maggioranza assoluta degli aventi diritto e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo, il Consiglio di Dipartimento può delegare propri compiti al Consiglio di Direzione e alla Commissione Paritetica docenti-studenti. Con le stesse modalità può delegare specifiche funzioni alle Unità.
4. La composizione del Consiglio è definita dall'art. 25, comma 4, dello Statuto. Con riferimento a tale composizione:
   a) il numero dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo è determinato nella misura del 20% del numero complessivo del medesimo personale assegnato alla struttura;
   b) il numero dei rappresentanti degli studenti è determinato nella misura del 15% dei componenti il Consiglio; il numero dei rappresentanti degli assegnisti e dei borsisti è determinato nella misura di 1 assegnista o 1 borsista, purché al Dipartimento ne facciano riferimento almeno 3 di essi.
5. Le modalità per la designazione delle rappresentanze del personale tecnico-amministrativo, degli studenti, degli assegnisti e dei borsisti sono stabilite dall'art. 45 del Regolamento Generale di Ateneo.
6. Il supporto al Consiglio di Dipartimento è attribuito all'Ufficio Amministrazione e Contabilità.
7. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Dipartimento sono attribuite al Segretario di Dipartimento. In caso di impedimento o assenza del Segretario di Dipartimento le funzioni di Segretario verbalizzante sono assunte da una delle unità di personale individuata dal Direttore della Struttura, afferenti al Dipartimento.

Articolo 9
Sedute del Consiglio di Dipartimento

1. Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore, in via ordinaria, almeno ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Direttore lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.
2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata. almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. La convocazione è affissa, altresì, all'Albo del Dipartimento. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione. Eccezionalmente, l'ordine del giorno di una seduta può essere integrato nel corso di essa con un nuovo argomento solo se siano presenti tutti i componenti del Consiglio e se tale integrazione è approvata all'unanimità.
3. Le sedute del Consiglio sono valide a condizione che:
   a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
   b) sia presente la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

   Ai fini della verifica della validità, gli intervenuti alla seduta sono tenuti a firmare il prospetto delle presenze sia al loro ingresso sia all'uscita, qualora intendano allontanarsi definitivamente dalla stessa prima della sua conclusione. Gli allontanamenti temporanei e i relativi rientri devono essere comunicati dagli interessati al segretario verbalizzante.

La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.

4. I componenti del Consiglio di Dipartimento di cui al precedente articolo 8, comma 4, ove non diversamente previsto da specifiche norme legislative e regolamentari, partecipano a tutte le deliberazioni, fatta eccezione per quelle concernenti:
   a) la richiesta di avvio del procedimento di chiamata per la copertura di posti di professori di ruolo di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per i posti di I fascia, e di I e di II fascia, per i posti di II fascia;
   b) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei professori di I e di II fascia, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I fascia, per le chiamate dei professori di I fascia, e di I e di II fascia, per le chiamate dei professori di II fascia;
   c) la richiesta di avvio del procedimento per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia e dei ricercatori confermati;
   d) la proposta di chiamata, a conclusione delle procedure di reclutamento, dei ricercatori a tempo determinato, che sono adottate a maggioranza assoluta dei professori di I e di II fascia;
   e) le questioni relative ai professori e ai ricercatori che comportino un giudizio di merito sugli stessi, che sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti, nella composizione limitata alla fascia corrispondente e a quella superiore.

   Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione sono presenti alla trattazione degli argomenti di propria competenza. Esse partecipano alle sedute con funzioni consultive e senza diritto di voto e, pertanto, non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.
5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, salvo che per determinati argomenti sia diversamente disposto dallo Statuto, da atti regolamentari e dalla normativa vigente. Ciascuna deliberazione deve essere assunta con voto palese, per alzata di mano o appello nominale, ad eccezione delle votazioni riguardanti valutazioni discrezionali in merito a interessi individuali, valori e qualità di determinate persone, che devono essere adottate a scrutinio segreto.
6. Nessuno può partecipare alla discussione su questioni che lo riguardino personalmente ed esprimere su queste il proprio voto.
7. Tutte le deliberazioni sono assunte nel rispetto del Codice Etico della Comunità dell'Università degli Studi della Basilicata.
8. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive, indipendentemente dall'approvazione del verbale della seduta nella quale sono state adottate, e sono trasmesse con celerità agli uffici del Dipartimento che devono curarne l'esecuzione.
9. I verbali delle adunanze del Consiglio sono redatti dal Segretario verbalizzante e devono contenere i termini essenziali delle discussioni e il dispositivo di approvazione per ciascun punto all'ordine del giorno. Chiunque intenda far iscrivere a verbale un intervento o una dichiarazione di voto è tenuto a consegnarne il testo sottoscritto al Segretario verbalizzante nel corso della seduta. Il verbale, qualora non sia approvato seduta stante, è approvato nella seduta immediatamente successiva. Le rettifiche al verbale in sede di approvazione nella seduta successiva non possono modificare le determinazioni adottate.
10. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità. Estratti del verbale sono trasmessi, a cura del Direttore, agli uffici dell'Amministrazione centrale, qualora vi siano adempimenti a loro carico.

11. Le sedute del Consiglio di Dipartimento possono svolgersi in modalità telematica a distanza o mista ai sensi del regolamento emanato con D.R. n. 512 del 2 novembre 2023 e nel rispetto dei criteri in esso indicati.

Articolo 10
Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione coadiuva il Direttore nell'istruzione dei temi da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Dipartimento, al quale formula proposte sulle materie di cui all'art. 25 comma 1 dello Statuto.
2. Il Consiglio di Direzione, inoltre, svolge i compiti eventualmente delegati dal Consiglio di Dipartimento.
3. Il Consiglio di Direzione elabora il documento annuale di valutazione delle attività della struttura e lo sottopone al Consiglio di Dipartimento.
4. Il Consiglio di Direzione è composto da:
   a) il Direttore del Dipartimento, che lo presiede;
   b) il Direttore Vicario;
   c) il Presidente della Commissione Didattica;
   d) il Presidente della Commissione di Ricerca;
   e) i Coordinatori dei Corsi di Dottorato di Ricerca;
   f) i docenti del Dipartimento che hanno ruoli di rappresentanza in Senato, in Consiglio di Amministrazione ed i delegati del Rettore;
   g) i Coordinatori delle Unità;
   h) una selezione di docenti nominata, su proposta del Direttore, dalla componente docente del Consiglio di Dipartimento.

   Per le Unità Interstruttura il cui Coordinatore non sia un componente del Dipartimento di Ingegneria, questi è sostituito da un proprio delegato, designato tra i professori e i ricercatori dell'Unità afferenti al Dipartimento di Ingegneria.
5. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute con funzioni solo consultive:
   a) il Presidente della Commissione Paritetica;
   b) i Coordinatori dei Consigli di Corsi di Studio;
   c) i componenti della Commissione di Ricerca;
   d) i Presidenti o i Coordinatori delle commissioni permanenti istituite nel Dipartimento;
   e) altri docenti del Dipartimento che non siano già nell'elenco di cui al comma 4;
   f) Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione.
6. Il Consiglio di Direzione è costituito con decreto del Direttore del Dipartimento.
7. I professori e i ricercatori componenti del Consiglio di Direzione durano in carica quattro anni accademici, purché conservino la titolarità della funzione in virtù della quale fanno parte dell'organo.
8. I componenti del Consiglio di Direzione decadono qualora, senza giustificata motivazione, non partecipino a tre sedute consecutive dell'organo. Decadono, in ogni caso, qualora non partecipino a sei sedute, nell'arco di un anno accademico.

Articolo 11
Sedute del Consiglio di Direzione

1. Il Consiglio di Direzione è convocato dal Direttore ogni volta che si renda necessario o ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti.

2. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione, a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale dei componenti. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
3. Le sedute del Consiglio di Direzione sono valide a condizione che:
   a) tutti gli aventi titolo siano stati convocati con le modalità individuate al comma precedente;
   b) sia presente la maggioranza assoluta dei componenti con diritto di voto.

   I componenti che partecipano alle sedute con funzioni consultive non concorrono alla determinazione del quorum per la validità delle stesse.

   La seduta non è valida in assenza del Direttore o del Direttore Vicario. In tal caso, la seduta viene immediatamente sospesa e riprende quando il Direttore o il Direttore Vicario rientrano. In caso di incompatibilità sia del Direttore sia del Direttore Vicario, nonché in caso di urgenza, la seduta è presieduta dal decano dei professori di I fascia presenti alla seduta.
4. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
5. Il supporto al Consiglio di Direzione è attribuito all'Ufficio Amministrazione e Contabilità.
6. Le funzioni di segretario verbalizzante delle adunanze del Consiglio di Direzione sono attribuite, con apposito decreto del Direttore, ad una delle unità di personale tecnico - amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento degli Uffici in materia di ricerca, didattica o amministrazione.
7. I verbali, sottoscritti in ogni pagina dal Direttore e dal Segretario verbalizzante, sono conservati a cura dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità.

Articolo 12
Commissione Paritetica docenti-studenti

1. Alla Commissione Paritetica docenti-studenti sono demandati i compiti previsti dalla Legge 240/2010 e dai relativi decreti attuativi. In particolare:
   a) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori;
   b) individua gli indicatori per la valutazione dei risultati delle attività di cui alla lettera a);
   c) formula pareri sull'attivazione e la soppressione di corsi di studio;
   d) esprime parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.
2. Salvo quanto stabilito nel presente articolo, le modalità di composizione, di nomina del Presidente e di funzionamento della Commissione Paritetica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore.
3. La Commissione paritetica docenti-studenti deve comprendere almeno:
   a) 1 professore o ricercatore, afferente al Dipartimento, per ciascun corso di laurea o laurea magistrale, ovvero 2 professori o ricercatori, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, designati dal relativo Consiglio di Corsi di Studio;
   b) 1 studente per ciascun corso di laurea o di laurea magistrale, ovvero 2 studenti nel caso di corso di laurea magistrale a ciclo unico, designati al proprio interno dalla rappresentanza degli studenti nel relativo Consiglio di Corsi di Studio;

   In presenza di un unico Consiglio di Corsi di Studio, la Commissione Paritetica docenti- studenti è composta da almeno due componenti di cui alla lettera a) e due componenti di cui alla lettera b).
4. Sono esclusi quali membri componenti la Commissione paritetica docenti-studenti i Coordinatori dei corsi di Studio.
5. Il Presidente è designato tra i professori e i ricercatori, nella prima seduta.

6. La Commissione Paritetica docenti-studenti è costituita con decreto del Direttore del Dipartimento, che ne convoca la prima riunione.
7. Ai sensi dell'art. 28, comma 5, dello Statuto, i componenti della Commissione Paritetica docenti-studenti durano in carica quattro anni accademici, ad eccezione degli studenti, il cui mandato è di due anni accademici.
8. La Commissione Paritetica docenti-studenti è convocata dal Presidente ogni volta che si renda necessario.
9. La convocazione, contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviata almeno due giorni prima della riunione a mezzo e-mail, all'indirizzo istituzionale. In caso di motivata urgenza, la convocazione e/o eventuali integrazioni dell'ordine del giorno possono essere inviate anche 24 ore prima della data prevista per la riunione.
10. Le sedute della Commissione Paritetica docenti-studenti sono valide se sia presente la maggioranza assoluta dei componenti e a condizione che siano rappresentate entrambe le componenti di cui al comma 3, lettere a) e b).
11. Le decisioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza nelle prime tre votazioni, nella terza di esse prevale il voto del Presidente.
12. Partecipa alle sedute della Commissione Paritetica docenti-studenti, con funzioni consultive e senza diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio Didattica. Il segretario verbalizzante è individuato dal Presidente.
13. I verbali, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in ogni pagina, sono conservati a cura del dell'Ufficio Didattica.

Articolo 13
Consigli di Corsi di Studio

1. I Consigli di Corsi di Studio svolgono funzioni istruttorie e di proposta in materia di organizzazione e gestione delle attività di uno o più corsi di studio affini per contenuti, anche attivati da più strutture primarie.
2. I Consigli di Corsi di Studio elaborano proposte in materia di:
   a) definizione e modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio;
   b) definizione e modifiche dei regolamenti dei corsi di studio;
   c) articolazione dell'offerta formativa dei corsi di studio.
3. Ai Consigli di Corsi di Studio sono delegate, con potere deliberativo, le funzioni di cui all'art. 8, comma 2, del presente regolamento.
4. Il Consiglio del corso di studio svolge funzioni istruttorie in ogni altra materia inerente l'organizzazione dei percorsi formativi, non ricompresa tra le materie oggetto di delega.
5. Il Consiglio di Dipartimento, per i corsi attivati con il contributo di più Strutture Primarie, può, d'intesa con queste, istituire Consigli di Corsi di Studio Interstruttura. L'istituzione deve essere deliberata da tutte le strutture coinvolte.
6. Le modalità di composizione, di nomina del Coordinatore e di funzionamento dei Consigli di Corsi di Studio sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore. Tale regolamento, nel caso di corsi di studio interstruttura, è approvato dal Senato Accademico, su proposta delle strutture primarie coinvolte, ed è emanato con decreto del Rettore.
7. Nella definizione della composizione dei Consigli di Corsi di Studio viene tenuto in considerazione l'incardinamento dei docenti nei corsi di studio previsto dalla normativa vigente e, inoltre, deve essere garantita la presenza di una rappresentanza degli studenti almeno nella misura prevista dalla normativa vigente, numericamente pari al 15% dei componenti complessivi. Tale rappresentanza, nel caso in cui

non risultasse eletta, è individuata dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento, tra gli studenti iscritti al Corso di studio.

Articolo 14
Commissione Didattica

1. La Commissione didattica è composta da 1 professore o ricercatore per ciascun corso di studio, ovvero 2 professori e ricercatori nel caso di laurea magistrale a ciclo unico. Tra i componenti della Commissione didattica devono necessariamente essere compresi, per ciascun corso di studio, i Coordinatori del relativo Consiglio, nonché il Presidente della Commissione paritetica docenti-studenti. I restanti componenti vengono designati dai medesimi Consigli di Corso di Studio e durano in carica per quattro anni accademici.
2. Il Presidente della Commissione didattica è designato dalla Commissione in apposita riunione convocata dal Direttore del Dipartimento.
3. Partecipa alle sedute della Commissione didattica, con funzioni consultive, il responsabile dell'Ufficio Didattica.
4. La Commissione Didattica svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche del Dipartimento e, in particolare, armonizza le proposte e i pareri dei Consigli di Corsi di Studio, ai fini della definitiva proposta da sottoporre al Consiglio di Dipartimento.
5. La Commissione Didattica formula al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in materia di monitoraggio e valutazione delle attività didattiche.
6. Le modalità di funzionamento della Commissione Didattica sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Dipartimento ed emanato dal Direttore.
7. Il Consiglio di Dipartimento, per i corsi attivati con il contributo di più Dipartimenti, può, d'intesa con questi, istituire Commissioni Didattiche Interstruttura. L'istituzione deve essere deliberata dai Consigli di tutte le strutture primarie coinvolte.
8. Le modalità di composizione e di funzionamento della Commissione Didattica Interstruttura sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dai Consigli dei Dipartimenti coinvolti ed emanato dal Direttore della struttura primaria in cui ha sede amministrativa il corso di studio. Qualora la Commissione Didattica Interstruttura faccia riferimento a più corsi di studio, aventi sedi amministrative in differenti strutture primarie, il regolamento è emanato congiuntamente da tutti i Direttori delle strutture primarie coinvolte.

Articolo 15
Commissione di Ricerca

1. La Commissione di Ricerca svolge funzioni istruttorie in materia di organizzazione e di coordinamento delle attività di ricerca del Dipartimento.
2. La Commissione di Ricerca formula al Consiglio di Dipartimento proposte e pareri in materia di promozione della ricerca, di organizzazione e coordinamento delle infrastrutture e delle risorse strumentali, di monitoraggio e valutazione delle attività di ricerca.
3. La Commissione di Ricerca cura tutti gli adempimenti cui è chiamato il Dipartimento nell'ambito Valutazione della Qualità della Ricerca.
4. La Commissione di Ricerca è composta almeno:
   a) dai Coordinatori delle Unità, anche interstruttura, o loro delegati;
   b) almeno altri 3, ovvero 5 se non sono costituite le Unità, professori o ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento.

   La Commissione di Ricerca, di norma, è composta da un numero massimo di 9 componenti.

5. Partecipa alle sedute della Commissione di ricerca, con funzioni consultive, il responsabile del dell'Ufficio Ricerca.
6. La Commissione di Ricerca interagisce con le Unità, laddove esistenti, le quali coadiuvano la Commissione nell'ambito degli adempimenti previsti dalla valutazione della qualità della ricerca.
7. Le modalità di funzionamento della Commissione di Ricerca sono disciplinate in apposito regolamento, approvato dal Consiglio del Dipartimento ed emanato con decreto del Direttore.

Articolo 16
Personale tecnico-amministrativo

1. Il personale tecnico-amministrativo è assegnato al Dipartimento dal Direttore Generale con proprio provvedimento.
2. Le unità di personale tecnico-amministrativo con ruoli di responsabilità e/o coordinamento in materia di ricerca, didattica e amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, coadiuvano il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo-gestionale. In particolare:
   a) il Segretario di Dipartimento, coordina i servizi alla ricerca, alla didattica, alla Segreteria di Direzione e le attività amministrativo-contabili, assumendo, in solido con il Direttore del Dipartimento, e nei limiti di quanto rispettivamente attribuibile ad entrambi, la responsabilità dei conseguenti atti, in conformità alle norme e regolamenti vigenti; coordina le attività degli Uffici del Dipartimento e dei loro responsabili al fine di perseguire il miglioramento continuo dei processi, della loro efficacia e della loro efficienza; assiste il Direttore del Dipartimento nelle attività volte al migliore funzionamento della Struttura, come previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti dell'Ateneo; coordina e valuta il personale tecnico amministrativo afferente al Dipartimento, con esclusione del personale tecnico-scientifico; gestisce il fondo economale, la contabilizzazione, la liquidazione ed il pagamento di missioni, di compensi e di acquisto di beni e servizi ed ogni altro adempimento; predispone, congiuntamente con il Direttore, i documenti di bilancio e garantisce una gestione efficiente delle risorse finanziarie; partecipa, con funzioni di Segretario, alle riunioni del Consiglio di Dipartimento, redige e firma congiuntamente con il Direttore di Dipartimento i relativi verbali; assicura, per quanto di sua competenza, l'esecuzione delle delibere assunte dagli Organi del Dipartimento.
   b) il responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contabilità è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento assegnato all'Ufficio, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti;
   c) il responsabile dell'Ufficio Didattica è preposto a coordinare le attività le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento assegnato all'Ufficio, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti;
   d) il responsabile dell'Ufficio Ricerca è preposto a coordinare le attività del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento assegnato all'Ufficio, assumendo le responsabilità dei conseguenti atti.
3. Il personale inquadrato nella "Area tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati", in considerazione della specifica qualificazione e in base alle esigenze del Dipartimento, svolge attività di supporto alla ricerca, alla didattica e/o ai servizi, o può essere assegnato, con decreto del Direttore del Dipartimento, sentito il Consiglio, a uno o più laboratori di cui al successivo art. 18.
4. Il personale assegnato ai laboratori opera sotto la direzione del docente responsabile scientifico del laboratorio.

Articolo 17
Locali e attrezzature

1. Il Dipartimento ha sede nei locali ad essa assegnati dall'Ateneo. I locali assegnati al Dipartimento sono destinati esclusivamente alle attività istituzionali della struttura. Attività extra- istituzionali dovranno essere appositamente autorizzate dal Direttore, secondo quanto previsto dal Regolamento generale di ateneo.
2. Il Dipartimento, per l'assolvimento dei propri compiti, si avvale degli studi, dei laboratori, delle attrezzature e dei materiali in dotazione e degli ulteriori beni mobili e immobili eventualmente assegnati o acquisiti a qualunque titolo.
3. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti a tutto il personale della struttura, agli studenti iscritti ai Corsi di studio, ai Corsi di dottorato di ricerca, ai Master e alle Scuole di specializzazione, agli assegnatari di borse di studio e assegni di ricerca, in base alle relative esigenze.
4. L'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature del Dipartimento sono consentiti, inoltre, a professori e ricercatori di altre università, agli affidatari di insegnamenti, ai ricercatori di enti di ricerca e del mondo della produzione, nonché ad altri soggetti legittimati in forza di contratti, accordi e convenzioni.
5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi 3 e 4, l'accesso alle strutture e l'uso delle attrezzature da parte di soggetti esterni deve essere autorizzato dal Direttore del Dipartimento.

Articolo 18
Laboratori

1. Nel Dipartimento possono essere attivati laboratori di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Il responsabile dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "responsabile delle attività" previsto dall'art. 7 del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" modificato e interamente riformulato con D.R. n 349 del 6/08/2021 ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.I. 363, fatta eccezione per il responsabile dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
3. Nel caso in cui il responsabile dei laboratori non coincida con il "responsabile delle attività" richiamato al comma precedente, la responsabilità scientifica è affidata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, a un professore di ruolo o ricercatore confermato.
4. Il responsabile tecnico dei laboratori di cui al comma 1 coincide con il "preposto" previsto dall' art. 8 del "Regolamento di Ateneo per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro" modificato e interamente riformulato con D.R. n 349 del 6/08/2021 ai sensi del D.lgs. 81/2008 e del D.I. 363 del 5.8.98, fatta eccezione per il responsabile tecnico dei laboratori in cui sono utilizzati esclusivamente videoterminali o attrezzature non comportanti rischi specifici.
5. Nel caso in cui il responsabile tecnico non coincida con il "preposto" richiamato al comma precedente, la responsabilità tecnica è affidata dal Consiglio di Dipartimento, su proposta del Direttore, a tecnici in possesso di idonea qualifica professionale.
6. Il funzionamento di ciascun laboratorio può essere normato da un apposito regolamento interno approvato dal Consiglio del Dipartimento.

Articolo 19
Gestione finanziaria

1. La gestione finanziaria e contabile del Dipartimento è disciplinata dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Articolo 20
Approvazione e modifiche

1. Il presente Regolamento è deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio di Dipartimento ed è approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Esso è emanato dal Rettore con proprio decreto.
2. Per le modifiche e le integrazioni al presente Regolamento si applicano le disposizioni indicate al comma 1.

Articolo 21
Norme di rinvio

1. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente Regolamento, anche in tema di sicurezza, si rinvia alle leggi vigenti in materia, allo Statuto e ai regolamenti dell'Università degli Studi della Basilicata.

Articolo 22
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nell'Albo Ufficiale dell'Ateneo.